

ARCA PREVIDENZA
Fondo Pensione Aperto

COMPARTO GARANZIA
COMPARTO RENDITA
COMPARTO OBIETTIVO TFR
COMPARTO CRESCITA
COMPARTO ALTA CRESCITA

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota informativa per l'adesione al fondo pensione aperto a contribuzione definita ARCA PREVIDENZA. La società istitutrice del fondo pensione si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente documento.

SEZIONE I: NORME GENERALI

Articolo 1. Oggetto

Il presente documento disciplina le modalità di conseguire un'anticipazione dell'ammontare della posizione pensionistica individuale da parte della società istitutrice del fondo pensione aperto Arca Previdenza (di seguito rispettivamente "Società" e "Fondo"), così come previsto dall'Articolo 14 (Anticipazioni) del Regolamento del Fondo (di seguito "Anticipazione").

Articolo 2. Condizioni per ottenere l'Anticipazione della posizione individuale

2.1 L'Anticipazione della posizione individuale maturata può essere conseguita dall'aderente nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge ed ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 75% per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 75% per la realizzazione sulla prima casa di abitazione degli interventi di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera a), b), c) e d), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380;
- d) decorsi 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari per un importo non superiore al 30 per cento per la soddisfazione di ulteriori esigenze dell'aderente.

2.2 Ai fini del calcolo del periodo di iscrizione dell'aderente pari ad almeno 8 anni sono considerati validi tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della propria posizione individuale.

Articolo 3. Importo dell'Anticipazione

- 3.1 L'importo dell'Anticipazione nel rispetto delle percentuali sopraindicate è calcolato sull'ammontare della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate al netto degli oneri fiscali, risultante alla data di erogazione.
- 3.2 L'ammontare delle somme corrisposte a titolo di Anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti e documentati. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata dalle anticipazioni percepite e non reintegrate.
- 3.3 L'Anticipazione può essere richiesta dall'aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra individuati. Le somme erogate a titolo di Anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.
- 3.4 Le anticipazioni di cui all'Art. 2.1 lett. a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di Previdenza obbligatoria.

Articolo 4. Modalità della richiesta

- 4.1 La richiesta di Anticipazione deve essere indirizzata alla Società e trasmessa, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, per il tramite del datore di lavoro ovvero per il tramite dei soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.
- 4.2 La Società provvede, verificata la regolarità e completezza della documentazione, all'erogazione entro 180 giorni dalla ricezione della stessa. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, la Società invia all'aderente avviso di integrazione entro 60 giorni dalla ricezione della stessa, e il termine di 180 giorni viene sospeso;

ricevuta la documentazione e riscontrata la regolarità della stessa, riprende a decorrere il termine per dar corso all'erogazione.

- 4.3 In presenza di una documentazione formalmente regolare e completa, la Società non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati a richiedere l'Anticipazione.
- 4.4 La documentazione prodotta dall'aderente in originale sarà restituita dalla Società successivamente all'avvenuta erogazione o all'effettuazione dei controlli.

SEZIONE II: EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI

Articolo 5. Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari

- 5.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti e attestati dalle competenti strutture pubbliche attinenti a sé, al coniuge o ai figli. Le somme erogate a titoli di Anticipazione possono essere utilizzate anche per le coperture delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento purché debitamente documentate.
- 5.2 L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al precedente paragrafo non preclude all'aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria anche privata italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.
- 5.3 L'Anticipazione può essere richiesta entro 180 giorni dall'effettuazione della spesa, ovvero, per la quota eccedente i rimborsi percepiti da parte di forme assicurative pubbliche o private, allegando la relativa documentazione.
- 5.4 Ai fini della liquidazione della somme a titolo di Anticipazione deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell'intervento;
 - fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Società non ritenga opportuno corrispondere all'aderente le somme necessarie prima della terapia o dell'intervento salvo conguaglio finale.

Articolo 6. Acquisto della prima casa di abitazione per l'aderente o per i figli

- 6.1 L'Anticipazione è concessa all'aderente per le spese da sostenere a fronte dell'acquisto per sé o per i figli della prima casa di abitazione. Le somme erogate a titoli di Anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto purché debitamente documentate.
- 6.2 Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore aggiunto.
- 6.3 Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio.
- 6.4 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 12 mesi dal perfezionamento dell'acquisto o dall'assegnazione limitatamente agli acquisti in

cooperativa.

- 6.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente o del beneficiario dell'acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile;
 - atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (trattasi, nell'ipotesi di acquisto da terzi del contratto di vendita, nell'ipotesi di acquisto in cooperativa dell'atto di assegnazione dell'alloggio e nel caso di costruzione in proprio del titolo di proprietà del terreno).
- Inoltre, limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
- 6.6 Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta al precedente paragrafo 6.5, l'aderente dovrà informare la Società fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque essere presentata dall'aderente non appena disponibile e in ogni caso entro i termini previsti dalla normativa fiscale in materia di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Articolo 7. Interventi di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera a) b) c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione.

- 7.1 L'Anticipazione da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all'Articolo 3, comma 1, lettera a) b), c) e d), del DPR 6 giugno 2001 sulla prima casa di abitazione.
- 7.2 Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al paragrafo 6.2, ancorché in concreto acquistata a titoli di successione ereditaria o di donazione.
- 7.3 A norma della legge sopra citata costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'Anticipazione i seguenti:
- a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
 - b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
 - c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che nel rispetto degli elementi tipologici

formali e strutturali dell'organismo stesso ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

7.4 Le somme erogate a titoli di Anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

7.5 Ai fini dell'accoglimento delle richieste di Anticipazione devono essere in ogni caso prodotti da parte dell'aderente:

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l'intenzione di voler trasferire entro 12 mesi dall'acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l'immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l'immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento da cui risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell'ICI se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese nel caso in cui gli interventi siano effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato

all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria) ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria);

- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all'esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria) ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione ordinaria) nel caso in cui l'importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri relativamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario dell'agevolazione fiscale e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi.

7.6 L'Anticipazione deve essere richiesta entro 180 giorni dalla data di conclusione dei lavori.

Articolo 8. Ulteriori esigenze

8.1 L'Anticipazione è riconosciuta all'aderente per eventi diversi da quelli sopra esposti e quindi anche per esigenze di carattere non necessarie.

